



Premessa

Il contratto in apprendistato, disciplinato dal Capo V del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il Capo V del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, prevede tre tipologie di apprendistato:

- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Art. 43 D.Lgs. 81/2015
- Apprendistato professionalizzante - Art. 44 D.Lgs. 81/2015
- Apprendistato di alta formazione e di ricerca - Art. 45 D.Lgs. 81/2015

In particolare, nel rispetto dei principi generali declinati negli artt. 41 e 42, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e quello di alta formazione e di ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai seguenti titoli di istruzione e formazione e qualificazioni professionali (di cui al Repertorio nazionale ex art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", all'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione e Decreto Assessoriale n° 2570 del 26 maggio 2016, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche):

- Qualifica e diploma professionale
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS
- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS
- Alta formazione artistica, musicale e coreutica
- Laurea triennale o magistrale
- Master I e II livello
- Dottorato di ricerca



- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

In osservanza del Decreto Interministeriale 12/10/2015, pubblicato sulla G.U. n.296 del 21/12/2015, e «sentite» le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016), si dà atto che ai sensi dell'articolo 46 c. 1 del D. lgs 81/2015 sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, e che il protocollo cui il presente atto è allegato conclude il processo di condivisione con **le Parti Economiche e Sociali e le Istituzioni formative** della disciplina regionale dei profili formativi relativi a tale tipologia contrattuale.

Le parti che sottoscrivono il protocollo ed il presente atto, inoltre, si danno reciprocamente atto che

- la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", all'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione" ha sancito che, per l'attuazione nel territorio della regione del D.Lgs 13/2013 e successive modifiche ed integrazioni, l'assessore dell'istruzione e della formazione professionale con proprio decreto adotta il repertorio delle qualificazioni della regione;
- il Decreto Assessoriale n° 2570 del 26 maggio 2016 (con i relativi allegati) ha adottato il repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana e le disciplina in coerenza con i LEP di cui al D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;
- il repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, che disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i LEP di cui al D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, mira ad integrarsi e coordinarsi col quadro nazionale delle qualifiche, quale strumento unitario di classificazione delle qualifiche in funzione di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici onde migliorarne la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche stesse rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;

2/9



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale

- il repertorio nazionale, cui si fa riferimento, sarà costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali dell'apprendistato, codificati a livello nazionale, Regionale o di Provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi di referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF;
- Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, costituiranno credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione del richiamato decreto legislativo. La Regione garantisce il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.


E pertanto

Le Istituzioni e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente atto, si impegnano ad essere parte attiva, anche verso i singoli datori di lavoro, per rendere concreto il rapporto e l'interazione con le camere di commercio, industria e artigianato e con gli enti nazionali coinvolti nel processo di riconoscimento delle qualifiche professionali e nella valutazione e certificazione dei risultati di apprendimento.

Le Istituzioni e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente atto sono impegnate a favorire ognuna delle opportunità di apprendimento non formale e informale e ogni successivo processo di convalida collaborando in piena sinergia ed a supporto del ruolo fondamentale che svolgono nel territorio i servizi per l'impiego, gli enti bilaterali, le organizzazioni giovanili, gli operatori socioeducativi, gli istituti di istruzione e formazione e le organizzazioni della società civile.

Le Istituzioni e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente accordo sono impegnate a favorire lo sviluppo di questa tipologia contrattuale:

<< APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO



DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE E APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA>>

per:

- il conseguimento in "apprendistato con forte valenza formativa" di tutti i titoli dell'istruzione, dell'istruzione e della formazione professionale e della formazione terziaria accademica e non accademica, attraverso la costruzione strutturata di un sistema duale, che affianca i sistemi scolastici, formativi e universitari formali a tempo pieno;
- la portabilità del contratto dell'apprendistato all'interno di un sistema educativo a sviluppo verticale fino ai più alti livelli di istruzione e di formazione terziaria, favorendo al contempo l'occupabilità dei giovani e la possibilità di conseguire un titolo di studio anche attraverso un contratto di lavoro in apprendistato;
- il rafforzamento del placement degli istituti di scuola secondaria di secondo grado e delle università dell'isola che nello svolgere le loro attività implementino e completino la rete dei servizi per le politiche del lavoro nel territorio isolano, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per i giovani, ne migliorino l'occupabilità e riducano il mismatch tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute alla fine dei percorsi formativi tradizionali;
- la realizzazione progressiva di sinergie virtuose tra le istituzioni di educazione terziaria (soprattutto università) e gli attori del mercato del lavoro, per offrire agli studenti nuovi curricula accademici, che sappiano combinare la formazione formale (in aula) e la formazione on-the-job, anche in mobilità sia virtuale, sia fisica.

Sezione 3

dell'Allegato <<A>> sub 1 <<Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato>>, Deliberazione Della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016, che recepisce il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n.296 del 21/12/2015, "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81" e relativi allegato 1 "Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa,



allegato 1. a. Schema di Piano formativo individuale, e Allegato. 2. Schema di dossier individuale”.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016)

1. Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca: destinatari e finalità

1.1 Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 81/2015 i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore
- Lauree Triennali e Magistrali;
- Master di I e II Livello
- Dottorati;
- Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
- Attività di Ricerca;
- Accesso alle professioni ordinistiche

1.2 Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 81/2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo (Allegato 1), il piano formativo individuale (Allegato 1a) e il dossier individuale (Allegato 2) allegati del Decreto Interministeriale pubblicato in data 21/12/2015.

2. Durata del Contratto

2.1 La durata del contratto di Apprendistato di alta formazione e di ricerca, così come definita all'art.4 del Decreto Interministeriale, non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale così come articolato:

TIPOLOGIA PERCORSO	DURATA CONTRATTUALE MASSIMA
Diploma di Tecnico Superiore (ITS)	36 mesi
Laura Triennale	36 mesi
Laurea Magistrale	24 mesi



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale

Laurea a Ciclo Unico	48 mesi
Master Universitari I e II Livello	36 MESI
Dottorato di Ricerca	48 mesi
Attività di ricerca	36 mesi (+12 proroga in caso di particolari esigenze legate al progetto)
Praticantato	In rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di stato

3. Standard Formativi dei Percorsi di Apprendistato di alta formazione e di ricerca

3.1 L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali e si articolano anche secondo le esigenze professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisite in impresa.

3.2 Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dall'art. 5 del Decreto Interministeriale.

3.3 I limiti della formazione esterna all'azienda ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale, sono:

PERCORSI	
Percorsi ITS	Max. 60% della Formazione Ordinamentale (pari a 1080ore/1620 ore). La durata ordinamentale è di 1800 – 2700 ore.
Lauree, Master, Dottorati, AFAM	Max. 60% - Del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei CFU di ciascun insegnamento universitario.
Apprendistato per l'accesso alle professioni Ordinistiche. Apprendistato per l'attività di ricerca.	Formazione esterna: non obbligatoria Formazione interna: min. 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto

famm A Ce 6/9



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale

3.4 La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

3.5 Ai soli fini dell'esatta definizione del monte orario destinato alla formazione esterna in caso di assunzione in Apprendistato di uno studente frequentante o che ha frequentato un percorso per il conseguimento del diploma in Istruzione Tecnica Superiore (ITS) o laurea, master, dottorato o AFAM, la percentuale delle ore di formazione esterna deve essere calcolata sulla base delle ore o CFU ordinamentali necessarie all'acquisizione del titolo.

3.6 I periodi di formazione interna ed esterna ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 13 del 2013, sono articolati anche seguendo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

3.7 La formazione interna all'azienda, riconoscendo il valore formativo del lavoro, può essere anche svolta in assetto lavorativo, in coerenza con quanto definito dal Piano Formativo Individuale.

3.8 Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire. Sono consentite a tal fine le proroghe del contratto, nel caso in cui sia necessario conseguire un titolo di studio in una sessione successiva.

3.9 I principi regolatori della Formazione e gli standard formativi sono contenuti, così come definito all'art. 5 del Decreto Interministeriale, nel Piano Formativo Individuale redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. Può essere modificato nel corso del rapporto, fermo restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

3.10 In assenza di recepimento della disciplina specifica sull'Apprendistato all'interno del CCLN, si fa riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine.

4. Requisiti e responsabilità del Datore di Lavoro

4.1 Ai fini della stipula del contratto il Datore di Lavoro deve possedere le capacità strutturali, tecniche e formative così come disposto all'art. 3 del Decreto Interministeriale.

4.2 Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, il datore di lavoro sottoscrive il protocollo con l'istituzione formativa che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna.

4.3 L'azienda nomina al suo interno un Tutor Aziendale che è individuato, nel piano formativo individuale dal datore di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche e delle funzioni definite all'art. 7 del Decreto Interministeriale.

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale

4.4 Il tutor aziendale partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista in collaborazione con il tutor formativo (di cui al successivo paragrafo 5), e fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

5. Requisiti e responsabilità dell'Istituzione Formativa

5.1 L'istituzione formativa provvede alla definizione del Piano Formativo Individuale con il coinvolgimento del datore di lavoro stabilendo il contenuto e la durata dei percorsi formativi secondo quanto previsto all'art. 5 del Decreto Interministeriale.

5.2 L'istituzione formativa individua un tutor formativo che, con le modalità e le caratteristiche definite all'art. 7 del Decreto Interministeriale ha il compito di promuovere il successo formativo degli apprendisti, favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

5.3 L'istituzione formativa, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Interministeriale, e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista.

5.4 In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

6. Valutazione e certificazione delle competenze

6.1 Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto di sposto dai relativi ordinamenti. In caso di interruzione del percorso formativo, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi, l'apprendista ha diritto a vedersi riconosciuta una validazione delle competenze acquisite rilasciata dall'istituzione formativa o scolastica, parimenti in caso di non ammissione agli esami.

6.2 Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, tale frequenza costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

Handwritten signature or scribble on the left side.

Handwritten signature or scribble in the center.

Handwritten signature or scribble in the lower middle.

Handwritten signature or scribble at the bottom right.